



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

DFGP/UFG/UFSC

**Commento alla revisione
dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e delle
conseguenti modifiche dell'ordinanza sugli
emolumenti in materia di stato civile (OESC)
(Cognome e cittadinanza nonché protezione
degli adulti)**

Settembre 2012

Indice

Ordinanza sullo stato civile (OSC)	3
Compendio	3
Ad art. 5 Rappresentanze svizzere all'estero	3
Ad art. 6a Registri dello stato civile	4
Ad art. 8 Dati	4
Ad art. 11 Riconoscimento	5
Ad art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio	5
Cognome coniugale	5
Nessun cognome coniugale	6
Definizione del cognome dei figli.....	6
Ad art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica	8
Ad art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio	9
Ad art. 13a Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata.....	10
Ad art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale.....	11
Ad art. 14a Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC.....	11
Ad art. 14b Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13d titolo finale CC e l'articolo 37a LUD	11
Ad art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile	12
Ad art. 18 Firma	12
Ad art. 21 Matrimoni e dichiarazioni.....	14
Ad art. 23a Mandato precauzionale	14
Ad art. 24 Nomi	14
Ad art. 33 Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi	15
Ad art. 34a Morte	15
Ad art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione.....	15
Ad art. 37 Cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio.....	15
Ad art. 37a Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio.....	18
Ad art. 37b Consenso del figlio	19
Ad art. 40 Autorità giudiziarie.....	20
Ad art. 41 Autorità amministrative	20
Ad art. 42 Altri casi	21
Ad art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione.....	21
Ad art. 44a Competenza per la divulgazione	21
Ad art. 49 All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno	21
Ad art. 50 Alle autorità di protezione dei minori	22
Ad art. 64 Documenti	22
Ad art. 65 Dichiarazioni	23
Ad art. 66 Esame della domanda.....	23
Ad Art. 71 Forma della celebrazione	23
Ad art. 75c Documenti	23
Ad art. 75d Dichiarazioni	23
Ad art. 75e Esame della domanda.....	23
Ad art. 85 Ispezioni e rapporti	23
Ad art. 93 Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile	24
Ad art. 99b Disposizione transitoria concernente la modifica del	24
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)	25

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Compendio

Il 30 settembre 2011 le Camere federali hanno approvato la modifica del Codice civile svizzero (Cognome e cittadinanza) (FF 2011 6577). Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore di tali disposizioni per il 1° gennaio 2013. L'attuazione delle modifiche del Codice civile (CC, RS 210) richiede svariate modifiche dell'ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.2) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC, RS 172.042.110) illustrate a seguire.

L'OSC va inoltre adeguata alle modifiche del Codice civile del 19 dicembre 2008 (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

Nuova terminologia: nella versione tedesca i termini «mündig», «Mündigkeit» e «unmündig» sono stati sostituiti con «volljährig», «Volljährigkeit» e «minderjährig». Il termine «autorità tutoria» è sostituito con «autorità di protezione degli adulti» nel diritto in materia di protezione degli adulti e con «autorità di protezione dei minorenni» nel diritto della filiazione.

È stata introdotta la possibilità di costituire un mandato precauzionale e di far iscrivere questo evento e il luogo di deposito di detto mandato nel registro dello stato civile. Questa possibilità deve essere disciplinata nell'ordinanza sullo stato civile. Il mandato precauzionale è disciplinato dagli articoli 360 e seguenti del Codice civile svizzero. Permette di disciplinare la protezione personale, in quanto una persona che ha l'esercizio dei diritti civili incarica una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche nel caso in cui divenga incapace di discernimento (art. 360 nCC).

Sono inoltre stati effettuati svariati adeguamenti di carattere redazionale e adeguamenti di disposizioni che hanno sollevato questioni e incertezze nel quadro dell'attività quotidiana.

Ad art. 5 Rappresentanze svizzere all'estero

Capoverso 1: la formulazione attuale induce a credere che le rappresentanze partecipino unicamente alla procedura preparatoria del matrimonio e alla procedura preliminare per la registrazione di un'unione domestica. Visto che le lettere a-i, elencano i compiti afferenti a svariati settori dello stato civile, nel capoverso 1 è sufficiente un rinvio generale secondo cui nell'ambito dello stato civile le rappresentanze svizzere all'estero adempiono in particolare i compiti in materia di stato civile elencati successivamente.

Let. e: aggiunta degli articoli rilevanti.

Ad art. 6a Registri dello stato civile

Capoverso 2: secondo il capoverso 1, il termine «registri dello stato civile» si riferisce a tutti i registri dello stato civile tenuti sotto forma cartacea o elettronica. Per questo motivo al capoverso 2 occorre precisare che il registro dello stato civile è il registro elettronico che sostituisce i registri «tenuti sotto forma cartacea».

Ad art. 8 Dati

Lettera h: concerne soltanto il testo tedesco. Adeguamento alla terminologia usata più frequentemente: «Wohnsitz» invece di «Wohnort».

Lettera k: l'espressione attuale «posto sotto tutela» va adeguata alle disposizioni del diritto in materia di protezione degli adulti che disciplina, oltre alla curatela generale, anche le misure precauzionali personali. Alla lettera k occorre pertanto impiegare il termine «protezione degli adulti» che ingloba quelli elencati ai numeri 1 e 2.

Lettera k numero 1: in virtù dell'articolo 361 capoverso 3 nCC, una persona può chiedere che la costituzione del mandato precauzionale e il luogo in cui lo stesso è depositato siano iscritti nel registro dello stato civile. A tal fine, il mandante deve indicare le sue generalità, ma non è tenuto a consegnare il mandato precauzionale. Con quest'iscrizione la persona provvede affinché, al sopraggiungere dell'incapacità di discernimento, l'autorità di protezione degli adulti sia al corrente dell'esistenza del mandato precauzionale, in quanto essa si può informare sull'esistenza dello stesso presso l'ufficio dello stato civile (art. 363 cpv. 1 nCC in combinato disposto con l'art. 58 OSC). Con questa soluzione semplice, efficace e poco onerosa si evita che i mandati precauzionali restino lettera morta. L'applicazione di questa disposizione del CC prevede la creazione, nel registro dello stato civile, del campo di dati «Costituzione di un mandato precauzionale» in cui sono iscritti, su richiesta, la costituzione di un mandato precauzionale e il suo luogo di deposito.

Lettera k numero 2: l'espressione «posto sotto tutela» è sostituita con «sotto curatela generale o efficacia di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento».

Finora l'ufficio dello stato civile trattava la comunicazione dell'autorità tutoria nel registro dello stato civile nel campo previsto a tal fine e denominato «posto sotto tutela». Con l'adeguamento alle nuove disposizioni del diritto in materia di protezione degli adulti, questo campo (checkbox) è ora denominato «curatela generale». Se l'autorità di protezione degli adulti effettua una comunicazione in virtù dell'articolo 449c nCC, l'ufficio dello stato civile del luogo d'attinenza la iscrive in questo campo in riferimento alla persona interessata o la cancella se la misura è stata revocata.

L'autorità di protezione degli adulti comunica all'autorità dello stato civile presso il domicilio della persona interessata l'istituzione di una curatela generale (art. 449c n. 1 nCC) o l'efficacia di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c n. 2 nCC). Quest'ultimo caso sussiste quando l'autorità di protezione degli adulti ordina l'efficacia di un mandato precauzionale, validamente costituito dalla persona interessata, quando quest'ultima diventa durevolmente incapace di discernimento. Anche in questo caso la persona interessata non è più in grado di provvedere alla cura della propria persona, dei propri interessi patrimoniali o delle sue relazioni giuridiche. Se il mandato interessa tutti e tre i campi – cura della persona, degli

interessi patrimoniali e rappresentanza nelle relazioni giuridiche –, corrisponde a una curatela generale (cfr. art. 398 nCC). In occasione della comunicazione dell'autorità di protezione degli adulti, questa curatela va pertanto iscritta (secondo l'art. 449c n. 2 nCC) anche nel campo (checkbox) «durevolmente incapace di discernimento». In caso di revoca della misura o della conferma da parte dell'autorità di protezione degli adulti della perdita d'effetto del mandato precauzionale, l'iscrizione in questo campo va cancellata.

Ad art. 11 Riconoscimento

Capoverso 4: per quanto riguarda la versione tedesca, adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo 260 capoverso 2 nCC, ovvero sostituzione del termine «unmündig» con «minderjährig». Il termine «interdetto» è sostituito con l'espressione «sotto curatela generale (art. 398 nCC) o se per egli ha preso effetto un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c n. 2 nCC)». Anche secondo il nuovo diritto, il riconoscimento di paternità è – nonostante si tratti di un affare strettamente personale – vincolato al consenso del rappresentante legale (cfr. art. 260 cpv. 2 nCC) qualora la capacità d'agire del padre fosse limitata. Il presupposto per l'esigenza del consenso del rappresentante legale nel caso di una persona maggiorenne è la durevole incapacità di discernimento della stessa, attestata dall'autorità di protezione degli adulti (checkbox «durevolmente incapace di discernimento» attiva). Inoltre l'espressione «dei genitori o del rappresentante legale» è stata sostituita da «del rappresentante legale». Il rappresentante legale indica, nel caso dei minorenni, i genitori (art. 304 cpv. 1 CC) o il tutore (art. 327a nCC) e, nel caso dei maggiorenni, il curatore.

Ad art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio

Capoverso 1: è di nuova concezione e disciplina la competenza per il rilascio da parte degli sposi della dichiarazione secondo l'articolo 160 capoverso 2 o 3 nCC. Detta dichiarazione va recepita dall'ufficiale dello stato civile che conduce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio. In questo modo gli sposi possono dichiarare di voler assumere un cognome coniugale (art. 160 cpv. 2 nCC) o di voler determinare quale cognome da celibe o da nubile sarà trasmesso ai loro figli (art. 160 cpv. 3 nCC)

Cognome coniugale

Gli sposi possono ora dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale scegliendolo tra il cognome da nubile della sposa o quello da celibe dello sposo (art. 160 cpv. 2 nCC). Ai fini di tale dichiarazione è irrilevante se il cognome da nubile o celibe scelto è uno dei nomi attualmente usato da uno degli sposi. Ad esempio, se la sposa ha cambiato cognome in virtù di un matrimonio precedente e pertanto non porta più il proprio cognome da nubile («Meier»), quest'ultimo può comunque essere scelto come cognome coniugale dagli sposi mediante la dichiarazione in questione ed essere portato da entrambi i coniugi dopo la celebrazione del matrimonio. La scelta è limitata a uno dei cognomi da nubile o celibe degli sposi. Un cognome acquisito mediante un matrimonio o un'unione domestica registrata precedente non può essere scelto come cognome coniugale.

In virtù dell'articolo 259 CC il figlio prenatalo riceve il cognome stabilito dai genitori in occasione del matrimonio (fatta riserva per l'art. 270b nCC).

Casi internazionali:

Se, in applicazione dell'articolo 160 capoverso 2 nCC, gli sposi dichiarano di voler assumere a cognome coniugale il loro cognome da nubile o celibe e se uno degli sposi sottopone in seguito il suo nome al diritto del proprio Stato d'origine (art. 37 cpv. 2 della legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP, RS 291]), a seconda delle circostanze gli sposi non portano un cognome coniugale. In questi casi, i figli in comune portano il cognome coniugale determinato in occasione del matrimonio e gli sposi non devono rilasciare una dichiarazione secondo l'articolo 160 capoverso 3 nCC.

Nessun cognome coniugale

Gli sposi che non rilasciano una dichiarazione prima del matrimonio conservano automaticamente il proprio cognome usato fino a quel momento (art. 160 cpv. 1 nCC), anche se si tratta di un cognome doppio costituito in virtù del diritto previgente.

Attenzione:

Se uno degli sposi non porta il proprio cognome da nubile o celibe in seguito a un matrimonio o un'unione domestica registrata precedente e vorrebbe tornare al proprio cognome da nubile o celibe dopo la celebrazione del matrimonio attuale, deve presentare, indipendentemente dalla procedura preparatoria, una dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13 nOSC (cfr. sotto) prima del matrimonio. Contrariamente alla dichiarazione concernente un cognome coniugale, in questo caso si ha una dichiarazione concernente il cognome su cui la celebrazione del matrimonio non ha effetto e che va pertanto gestita come una normale dichiarazione concernente il cognome (a pagamento). È opportuno informare gli sposi che non è tecnicamente possibile rilasciare una siffatta dichiarazione concernente il cognome il giorno della celebrazione del matrimonio e che, nel peggiore dei casi, questo rilascio implicherebbe la proroga della data della celebrazione. Dopo la celebrazione del matrimonio non è più possibile rilasciare questa dichiarazione.

Definizione del cognome dei figli

Gli sposi che conservano il proprio cognome possono determinare quale dei loro cognomi da nubile o celibe sarà trasmesso ai figli (art. 160 cpv. 3 primo periodo nCC). In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo (art. 160 cpv. 3 secondo periodo nCC).

In base all'articolo 259 CC la dichiarazione concernente il cognome fornita dai genitori in occasione del matrimonio si applica anche al figlio prenatalo (fatto salvo l'art. 270b nCC). Si possono avere casi in cui il cognome da nubile o celibe scelto dagli sposi non è usato da nessuno di loro, ad esempio quando lo sposo non porta più il proprio cognome da celibe («Blanc») a seguito di un precedente matrimonio, e tale cognome è scelto come cognome per i figli. Ciò è consentito. È inoltre possibile che entrambi gli sposi abbiano lo stesso cognome da nubile/celibe (p. es. «Meier»). Anche in tal caso sarà necessario decidere se i figli avranno il cognome del padre («Meier») o della madre («Meier»), poiché ciò è determinante per stabilire la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Se un matrimonio, la cui procedura preparatoria si è conclusa prima del 1° gennaio 2013, è celebrato soltanto dopo il 1° gennaio 2013, va accertato che gli sposi che intendono

conservare il proprio cognome stabiliscano prima della celebrazione del matrimonio il cognome da nubile o celibe da trasmettere ai figli.

Nell'ordinanza sullo stato civile si è rinunciato di proposito a stabilire nel dettaglio quali motivazioni determinano l'esonero dall'obbligo di definire il cognome dei figli (art. 160 cpv. 3 secondo periodo nCC). Nell'ambito del dibattito parlamentare si è stabilito che non possono essere definite condizioni troppo severe per la motivazione poiché va rispettato il diritto al matrimonio secondo la CEDU e la Costituzione federale. Deve bastare il fatto che gli sposi dichiarino di non volere definire tale cognome, senza che essi siano obbligati a fornire spiegazioni, le quali, in particolare, potrebbero far pensare che vi siano scarse probabilità che abbiano figli (tutela della sfera privata). Questa posizione è stata condivisa anche dalla maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva. L'esonero – come chiesto espressamente da alcuni partecipanti all'indagine – è menzionato esplicitamente nel modulo «Preparazione del matrimonio – cognome e cittadinanza dopo il matrimonio» (in Infostar: maschera «Definizione del cognome» -> croce nella casella «Esonerato»).

L'esonero dall'obbligo non è invece concesso se gli sposi, dopo la celebrazione del matrimonio, non vogliono portare un nome coniugale, ma hanno figli in comune nati prima del matrimonio. In questo caso devono obbligatoriamente determinare il cognome da nubile o celibe da trasmettere ai figli. Se i figli nati prima del matrimonio portano lo stesso cognome (il cognome da nubile della sposa o da celibe dello sposo) e se gli sposi non hanno stabilito il cognome da usare, si presume che il cognome dei figli sia quello stabilito in virtù dell'articolo 160 capoverso 2 nCC.

Attenzione:

Nell'ambito del suo obbligo di informare, l'ufficiale dello stato civile deve attirare l'attenzione degli sposi su quanto segue:

gli sposi che hanno stabilito il cognome da usare hanno, con la notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita dello stesso, la possibilità di dichiarare che il bambino debba portare il cognome da nubile o celibe dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 nCC). Il legislatore ha voluto dare ai genitori che hanno figli solo anni dopo la celebrazione del matrimonio la possibilità di tornare sulla decisione concernente il cognome fornita in occasione della celebrazione del matrimonio e di poterla adeguare mediante una dichiarazione a circostanze eventualmente mutate. I genitori che in occasione della celebrazione del matrimonio sono stati liberati dall'obbligo di stabilire il cognome dei figli non hanno questa possibilità! Essi devono stabilire il cognome dei figli definitivamente in occasione della nascita del primo figlio e non possono appellarsi in seguito all'applicazione dell'articolo 270 capoverso 2 nCC.

Casi internazionali:

In casi di carattere internazionale (marito cittadino svizzero domiciliato in Svizzera → sottostà al diritto svizzero, moglie straniera domiciliata in Svizzera → sceglie di sottostare al diritto nazionale dello Stato d'origine, art. 37 cpv. 2 LDIP) può succedere che gli sposi non portino un cognome coniugale appellandosi all'applicazione del rispettivo diritto nazionale. In tal caso (nella misura in cui non è stata rilasciata una dichiarazione secondo l'art. 160 cpv. 2 nCC → cfr. le osservazioni più sopra) devono comunque avere la possibilità di scegliere, in base al diritto svizzero, il cognome dei propri figli in occasione della celebrazione del matrimonio.

D'altra parte il fatto stesso che il loro portare cognomi diversi non si basi sul diritto svizzero è sufficiente per liberarli dall'obbligo di definire il cognome dei propri figli (art. 160 cpv. 3 nCC).

Se gli sposi stranieri scelgono di sottostare al diritto nazionale dello Stato d'origine, non devono rendere una decisione concernente il cognome per i figli. Ciò sarà menzionato esplicitamente nel modulo «Preparazione del matrimonio – cognome e cittadinanza dopo il matrimonio» (in Infostar: maschera «Definizione del cognome» -> croce nella casella «Nessuna»).

Capoverso 2: questo capoverso disciplina la competenza per la ricezione della dichiarazione quando il matrimonio è contratto all'estero. La dichiarazione secondo il capoverso 1 può essere rilasciata anche presso la rappresentanza svizzera all'estero che dispone di una circoscrizione consolare o all'ufficio dello stato civile del luogo di appartenenza o a quello del luogo di domicilio svizzero. In via eccezionale, la dichiarazione può essere rilasciata dopo la celebrazione del matrimonio, ad esempio in occasione del rilascio dei documenti relativi al matrimonio da consegnare in Svizzera, nella misura in cui ciò avvenga in stretta correlazione temporale con la conclusione del matrimonio (al massimo entro sei mesi dalla conclusione del matrimonio). Ovviamente, è necessario dimostrare un legame con la Svizzera (luogo di appartenenza o domicilio/soggiorno in Svizzera). Solo in questo modo si assicura che la dichiarazione sia inoltrata all'ufficio dello stato civile competente.

Capoverso 3: l'autenticazione delle firme sul modulo della dichiarazione concernente il cognome non è necessaria se la dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio è fornita insieme alla richiesta di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio, poiché nell'ambito di tale procedura si procede già all'autenticazione delle firme. Per tale motivo il capoverso 3 viene integrato specificando che una firma va autenticata solo se la dichiarazione concernente il cognome è fornita separatamente dalla procedura preparatoria del matrimonio.

Ad art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica

Si tratta di una nuova disposizione. L'articolo 12a della legge sull'unione domestica registrata (LUD, RS 211.231) prevede la possibilità di fornire una dichiarazione concernente il cognome nell'ambito della registrazione dell'unione domestica. La regolamentazione del caso nell'ordinanza sullo stato civile rispecchia le attuali norme relative alla «Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio».

Capoverso 1: questo capoverso disciplina la competenza per la ricezione della dichiarazione secondo l'articolo 12a nLUD. Competente a ricevere la dichiarazione è l'ufficiale dello stato civile che conduce la procedura preliminare per la registrazione dell'unione domestica o documenta l'unione domestica registrata. I partner possono ora dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune scegliendolo tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro (art. 12a cpv. 2 LUD). Ai fini di tale dichiarazione è irrilevante se il cognome da nubile o celibe scelto è uno dei nomi attualmente usati da uno dei partner. Ad esempio, se un partner ha cambiato cognome in virtù di matrimonio o di un'unione domestica precedente e pertanto non porta più il proprio cognome da nubile o celibe («Müller»), quest'ultimo può comunque essere scelto come

cognome comune dai partner mediante la dichiarazione in questione ed essere portato da entrambi i partner dopo la registrazione dell'unione domestica.

La scelta è limitata a uno dei cognomi da nubile o celibe dei partner. Un cognome acquisito mediante un'unione domestica registrata precedente non può essere scelto come cognome comune. I partner che non rilasciano una dichiarazione prima della registrazione dell'unione domestica conservano automaticamente il proprio cognome usato fino a quel momento (art. 12a cpv. 1 LUD), anche se si tratta di un cognome doppio costituito in virtù del diritto previgente.

Attenzione:

Se uno dei partner non porta il proprio cognome da nubile o celibe in seguito a un matrimonio o un'unione domestica registrata precedente e vorrebbe tornare al proprio cognome da nubile o celibe dopo la registrazione dell'unione domestica attuale, può presentare una dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13a nOSC (cfr. sotto) nell'ambito della procedura preliminare. Contrariamente alla dichiarazione concernente un cognome comune, in questo caso si ha una dichiarazione concernente il cognome su cui la registrazione dell'unione domestica non ha effetto e che va pertanto gestita come una normale dichiarazione concernente il cognome (a pagamento). È opportuno informare i partner che la dichiarazione concernente il cognome deve essere rilasciata al più tardi prima della registrazione dell'unione domestica. A registrazione avvenuta, non è più ammesso rilasciare la dichiarazione.

Capoverso 2: questo capoverso stabilisce la competenza per la ricezione della dichiarazione quando l'unione è registrata all'estero. Questa competenza corrisponde a quella di cui al capoverso 2 dell'articolo 12 nOSC (cfr. relativo commento).

Capoverso 3: il testo di questo capoverso corrisponde all'articolo 12 capoverso 3 nOSC (cfr. relativo commento). Le firme sul modulo della dichiarazione concernente il cognome vanno autenticate solo se la dichiarazione è rilasciata indipendentemente dalla procedura preliminare.

Ad art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio

Capoverso 1: ora la dichiarazione concernente il cognome può essere presentata in qualsiasi momento e in occasione di qualsiasi tipo di scioglimento del matrimonio. Anche la competenza relativa al rilascio della dichiarazione è disciplinata al capoverso 1 (finora: cpv. 2). La dichiarazione può essere rilasciata a ogni ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all'estero.

Si può trattare di scioglimento del matrimonio per causa di divorzio, di morte di uno dei coniugi, di dichiarazione della scomparsa (art. 38 CC) o di dichiarazione di nullità pronunciata dal giudice (art. 109 CC). Sia alla dichiarazione della scomparsa che e alla dichiarazione di nullità pronunciata dal giudice si applicano, per analogia, le disposizioni sullo scioglimento del matrimonio per causa di morte (art. 38 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 30a nCC) o sullo scioglimento del matrimonio per divorzio (art. 109 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 119 nCC).

La dichiarazione si limita al riacquisto del cognome da nubile/celibe e non permette di riprendere un cognome precedente o usato prima del matrimonio se non è il proprio

cognome da nubile o celibe. Per acquisire nuovamente un altro cognome precedente, l'interessato deve richiedere una modifica del cognome secondo l'articolo 30 nCC. Una novità è rappresentata dall'assenza di un limite temporale per la presentazione di questa dichiarazione concernente il cognome. Essa può essere presentata in ogni momento, indipendentemente da quando il matrimonio è stato sciolto. In tal modo le donne e gli uomini divorziati che hanno superato il termine di un anno previsto dalla legislazione in vigore possono in ogni momento dichiarare di voler riprendere il proprio cognome da nubile o celibe basandosi sull'articolo 119 nCC. La stessa possibilità è data ai vedovi, anche se la vedovanza è iniziata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Capoverso 2: questo capoverso corrisponde all'attuale capoverso 3 OSC. La firma del dichiarante deve essere autenticata.

Ad art. 13a Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata

Si tratta di una nuova disposizione. Dal momento che la nuova legislazione prevede la possibilità di scegliere un cognome comune in occasione della registrazione dell'unione domestica vi è ora anche la possibilità, mediante una dichiarazione concernente il cognome, di rinunciare a tale cognome in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata.

La regolamentazione del caso nell'ordinanza sullo stato civile rispecchia le attuali norme relative alla «Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio».

Capoverso 1: chi ha cambiato il proprio cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica, può, dopo lo scioglimento della stessa, dichiarare in ogni momento di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (30a nLUD). La dichiarazione può essere rilasciata a ogni ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all'estero.

Si può trattare di uno scioglimento giudiziale, di una dichiarazione di nullità dell'unione domestica registrata, dello scioglimento dell'unione domestica registrata in seguito alla morte del partner o di una dichiarazione della scomparsa. La dichiarazione si limita al riacquisto del cognome da nubile/celibe e non permette di riprendere un cognome precedente o usato prima della registrazione dell'unione domestica se non è il proprio cognome da nubile o celibe. Per acquisire nuovamente un altro cognome precedente, l'interessato deve richiedere una modifica del cognome secondo l'articolo 30 nCC. La dichiarazione concernente il cognome può essere presentata in ogni momento, indipendentemente dal momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata. Ciò va in particolare a vantaggio dei partner che, in virtù del diritto estero, hanno cambiato il proprio cognome alla registrazione dell'unione domestica: basandosi sull'articolo 30a nLUD essi possono ora dichiarare di voler di nuovo usare il proprio cognome da nubile o celibe, anche se lo scioglimento dell'unione domestica è avvenuto prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Capoverso 2: questo capoverso corrisponde al capoverso 2 dell'articolo 13 nOSC. Anche in questo caso sono previste le stesse prescrizioni di forma della dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio. La firma del dichiarante deve essere autenticata.

Ad art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale

Capoverso 3: questa disposizione è integrata con i nuovi articoli sulla presentazione delle dichiarazioni concernenti il cognome. Se un cittadino svizzero presenta la dichiarazione prevista dall'articolo 12, 12a, 13, 13a, 14a, 14b, 37 capoverso 2 o 3 oppure dall'articolo 37a capoverso 2 o 3, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il cognome al diritto nazionale dello Stato d'origine. Un'apposita dichiarazione di voler sottoporre il cognome al diritto nazionale dello Stato d'origine non è in tal caso necessaria. Ciò vale anche per le dichiarazioni concernenti il cognome presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero.

Ad art. 14a Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC

Questa disposizione è nuova. Secondo l'articolo 8a titolo finale nCC il coniuge che ha cambiato il suo cognome in occasione del matrimonio, celebrato prima del 1° gennaio 2013, può dichiarare in ogni tempo di voler tornare al suo cognome da celibe o nubile. È impiegato il termine «coniuge» perché il dichiarante deve essere sposato al momento del rilascio della dichiarazione. Il matrimonio in questione, inoltre, deve essere stato celebrato prima del 1° gennaio 2013. La persona che si sposa dopo il 1° gennaio 2013 e continua a portare il cognome acquisito da un matrimonio precedente non ha più la possibilità di rilasciare una dichiarazione secondo l'articolo 8a titolo finale nCC. In questo caso la ripresa del cognome da celibe o nubile va chiesta presentando una domanda di cambiamento del nome secondo l'articolo 30 capoverso 1 nCC.

La dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 8a titolo finale nCC non influisce sulla cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della persona interessata.

Capoverso 1: questo capoverso disciplina le competenze per la ricezione della dichiarazione secondo l'articolo 8a titolo finale nCC. Dato che il registro dello stato civile è informatizzato, la dichiarazione può essere rilasciata a ogni ufficiale dello stato civile in Svizzera o all'estero presso la rappresentanza svizzera.

Capoverso 2: le prescrizioni di forma qui disposte corrispondono a quelle previste per il rilascio della dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2 nOSC). La firma del dichiarante è autenticata.

Ad art. 14b Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13d titolo finale CC e l'articolo 37a LUD

Questa disposizione è transitoria: vale dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013. Disciplina il rilascio della dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13d titolo finale nCC o l'articolo 37a nLUD. Il rilascio della dichiarazione secondo l'articolo 13d capoverso 1 titolo finale nCC è ammesso soltanto se i figli interessati sono minorenni, alla stregua di quanto vale per l'articolo 13d capoverso 2 titolo finale nCC.

Il padre che intende rilasciare da solo la dichiarazione conformemente all'articolo 13d capoverso 2 titolo finale nCC, deve presentare documenti attuali (non più vecchi di sei mesi) attestanti che è l'unico detentore dell'autorità parentale. Il trasferimento dovrebbe

essere duraturo. Nella misura del possibile la madre deve essere informata del rilascio della dichiarazione concernente il cognome (art. 275a cpv. 1 CC).

Capoverso 1: questo capoverso disciplina la competenza per la ricezione della dichiarazione secondo l'articolo 13d titolo finale nCC o l'articolo 37a nLUD. Dato che il registro dello stato civile è informatizzato, la dichiarazione può essere rilasciata a ogni ufficiale dello stato civile in Svizzera o all'estero presso la rappresentanza svizzera.

Capoverso 2: le prescrizioni di forma qui disposte corrispondono a quelle previste per le altre dichiarazioni concernenti il cognome. Visto che questa dichiarazione va rilasciata congiuntamente da due persone (fatta eccezione per l'art. 13d capoverso 2 tit. fin. nCC in combinato disposto con l'art. 270a cpv. 3 nCC) le firme dei dichiaranti devono essere autenticate.

Ad art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile

Capoverso 2bis: visto che anche le persone straniere hanno la possibilità di costituire un mandato precauzionale, la domanda di iscrizione di detto mandato implica il loro rilevamento nel registro dello stato civile. Ciò va disciplinato nell'ordinanza sullo stato civile. A tal fine, la persona interessata deve presentare gli stessi documenti e i medesimi atti sullo stato civile di quelli necessari al rilevamento in vista del trattamento di un evento di stato civile da documentare in Svizzera.

Ad art. 18 Firma

Capoverso 1: le seguenti lettere del capoverso 1 illustrano la documentazione relativa a dichiarazioni, conferme e consensi che richiede la firma autografa. Il dichiarante e la persona competente per la documentazione firmano nello stesso momento. Se si tratta dell'autenticazione della firma, il dichiarante deve presentarsi di persona e dimostrare la sua identità (passaporto, carta d'identità). L'autenticazione della firma non può avvenire in base a una copia del passaporto, senza che il dichiarante si presenti di persona. Con l'applicazione delle disposizioni tutelari per gli adulti le lettere g e j sono abrogate. Dalle modifiche nell'ambito del diritto sul cognome derivano nuove operazioni che richiedono una dichiarazione o un consenso con firma autografa. Per questo motivo sono necessari adeguamenti per quasi tutte le lettere. Sono state inoltre aggiunte alcune lettere, mentre quelle abrogate sono state utilizzate per altre operazioni. Le lettere presentano disposizioni nell'ordine in cui compaiono nell'ordinanza. Le lettere c-p sono pertanto ora regolate come segue:

Lettera c: dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio secondo l'articolo 12 capoverso 3. Come descritto nel commento all'articolo 12 capoverso 3, l'autenticazione della firma è necessaria solo se la dichiarazione concernente il cognome è fornita indipendentemente dalla procedura preparatoria del matrimonio.

Lettera d: dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 3). Si tratta di una nuova disposizione, regolata per analogia come la dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio.

Lettera e: dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2). Questa disposizione corrisponde all'attuale lettera d tenendo conto del nuovo testo dell'articolo 13 capoverso 2.

Lettera f: dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2). Si tratta di una nuova disposizione, regolata per analogia come la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio.

Lettera g: dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale nCC (art. 14a cpv. 2). Si tratta di una nuova disposizione, regolata in analogia alla dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio.

Lettera h: dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13d titolo finale nCC (art. 14b cpv. 2). Questa disposizione è nuova. Le prescrizioni di forma sono le stesse di quelle valide per le altre dichiarazioni concernenti il cognome. Visto che questa dichiarazione è rilasciata congiuntamente da due persone (fatta eccezione per l'art. 13d capoverso 2 tit. fin. nCC in combinato disposto con l'art. 270a cpv. 3 nCC) le firme dei dichiaranti devono essere autenticate.

Lettera i: conferma della correttezza dei dati (art. 16a). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera e.

Lettera j: dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera f.

Lettera k: dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 4). Si tratta di una nuova disposizione che regola i casi in cui la dichiarazione concernente il cognome del figlio richieda la firma autografa alla presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione.

Lettera l: consenso del figlio al cambiamento del cognome (art. 37b cpv. 2). Il cognome del figlio che ha compiuto i 12 anni di età può essere cambiato solo se questi vi acconsente firmando in presenza della persona competente per la ricezione del consenso. In casi eccezionali (mancata facoltà di discernimento del figlio, cfr. commento all'art. 37b cpv. 2), l'autorità di protezione dei minori può indicare un rappresentante che accorda tale consenso tutelando gli interessi del minore.

Lettera m: dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera h.

Lettera n: conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4). Adeguamento redazionale dell'attuale lettera i. Il pertinente documento rilasciato da Infostar è intitolato: «Conferma della celebrazione del matrimonio».

Lettera o: dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un'unione domestica (art. 75d cpv. 1). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera k.

Lettera p: dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera l.

Attuali lettere g e j: visto che in futuro non sarà più necessario che il rappresentante legale acconsenta alla celebrazione del matrimonio (art. 64 cpv. 2 OSC) o alla costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75c cpv. 2 OSC), queste disposizioni sono abrogate senza essere sostituite.

Capoverso 2: immutato.

Ad art. 21 Matrimoni e dichiarazioni

Il titolo è stato abbreviato e recita ora semplicemente «Matrimoni e dichiarazioni» al posto del precedente «Matrimoni e ricezione di dichiarazioni».

Capoversi 1 e 2: adeguamento al titolo modificato dell'articolo. Il nuovo diritto prevede, oltre all'attuale dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio, diverse altre dichiarazioni concernenti il cognome. La disposizione ne tiene conto con la nuova formulazione «dichiarazione concernente il cognome».

Ad art. 23a Mandato precauzionale

Questa disposizione disciplina l'applicazione dell'articolo 361 capoverso 3 nCC. Il mandante stesso deve provvedere affinché, al sopraggiungere dell'incapacità di discernimento, l'autorità di protezione degli adulti sia al corrente dell'esistenza di un mandato precauzionale. A tal fine, può chiedere l'iscrizione, nella banca dati centrale presso ogni ufficio dello stato civile, della costituzione del mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato (cpv. 3 primo periodo). Il mandante deve provare la sua identità e confermare mediante firma l'esattezza dei dati sul modulo di conferma rilasciato dall'ufficio dello stato civile. Se i dati dello stato civile della persona interessata non sono disponibili, la richiesta comporta un rilevamento retroattivo secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera d OSC oppure la persona in questione deve presentare i documenti e gli atti necessari al rilevamento dei suoi dati dello stato civile (cfr. quanto esposto riguardo all'art. 15a cpv. 2bis OSC). Il mandato precauzionale non deve essere né presentato né consegnato all'ufficio dello stato civile. L'ufficio dello stato civile non ha quindi né l'obbligo né la facoltà di verificare se è stato costituito un mandato precauzionale valido. Ogni ufficio dello stato civile ha la competenza di ricevere il mandato di registrazione, modifica o cancellazione dell'iscrizione. In questo contesto il luogo di residenza del richiedente non ha alcuna rilevanza. In riferimento a una richiesta di modifica o di cancellazione, è altresì irrilevante il luogo in cui è stata effettuata un'iscrizione eventualmente già esistente.

Ad art. 24 Nomi

Capoverso 2: la definizione del cognome da celibe o nubile va adeguata alla nuova possibilità di modificare il cognome in occasione della registrazione di un'unione domestica registrata. Inoltre, le decisioni concernenti il cambiamento del cognome hanno

posto nella pratica la questione della loro influenza sul cognome da nubile o celibe. Ciò può essere spiegato come segue.

Il cognome da nubile o celibe può essere anche il cognome utilizzato prima della registrazione della prima unione domestica. Vi è inoltre la possibilità di cambiare il cognome da nubile o celibe mediante una decisione concernente il cambiamento del cognome. Dalla decisione deve essere chiaro che il cognome da nubile o celibe viene modificato e che non si tratta semplicemente della modifica del cognome attualmente utilizzato.

Ad art. 33 Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi

Capoverso 1: la versione francese recita: «...est régi par les dispositions du chap. 4». La versione italiana recita: «... è retta dalle prescrizioni del capitolo 6 ...». Questa è corretta e coincide con la versione tedesca. La versione francese deve essere rettificata.

Ad art. 34a Morte

Capoverso 3: il disciplinamento attuale non precisa l'obbligo dell'autorità di polizia di notificare la morte di una persona. Questa lacuna è colmata.

Ad art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione

Capoverso 1: è stato stabilito un termine di 10 giorni per la notificazione della morte di uno sconosciuto. In base al Codice di procedura penale, entrato in vigore il 1° luglio 2011 (art. 253 CCP), la polizia notifica al pubblico ministero il ritrovamento di un cadavere non identificabile. Il pubblico ministero incarica il medico legale di procedere a un'ispezione. Di norma, l'identità del cadavere viene stabilita grazie ai resti dentali o al DNA entro 2-3 giorni o una settimana. Appare pertanto ragionevole notificare simili decessi all'ufficio dello stato civile non entro due, ma entro dieci giorni al massimo, ovvero entro un periodo di tempo che offre maggiori probabilità di identificare il cadavere e che permette all'ufficio dello stato civile di documentare direttamente l'identità della persona deceduta. Tuttavia, in linea di massima, se alla scadenza di questo termine di dieci giorni il cadavere non è ancora stato identificato, si procede comunque alla notificazione della morte. Il registro dello stato civile recherà la relativa iscrizione.

Ad art. 37 Cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio

Finora il cognome del figlio era disciplinato esclusivamente dalle disposizioni del CC. Ora vi è la possibilità di stabilire il cognome del figlio anche con la notificazione della nascita. Le disposizioni esecutive al riguardo vanno definite nell'ordinanza sullo stato civile. È consigliabile inserire tali disposizioni dove è già disciplinato il nome del figlio (art. 37 OSC).

Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 del Codice civile. Poiché in determinati casi il cognome del primo figlio è stabilito solo alla sua nascita, va prevista una normativa adeguata. I capoversi seguenti definiscono anche la competenza, le tempistiche e la forma di un'eventuale dichiarazione concernente il cognome.

Capoverso 1: questa disposizione fa direttamente riferimento all'applicazione delle norme del CC, secondo cui il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 nCC. Se i genitori portano un cognome coniugale o se hanno rilasciato una dichiarazione secondo l'articolo 160 capoverso 2 nCC, il figlio porterà questo cognome. Se i genitori uniti in matrimonio usano cognomi diversi, il bambino riceve il cognome da nubile o celibe scelto come cognome per i loro figli in occasione della celebrazione del matrimonio (art. 270 cpv. 1 nCC in combinato disposto con l'art. 160 cpv. 3 nCC).

Caso particolare: i genitori svizzeri domiciliati all'estero che, in base al diritto estero, portano cognomi doppi che coincidono soltanto in riferimento a una parte del cognome (madre AD, padre CD), non possono definire la parte equivalente del cognome come cognome comune secondo il diritto svizzero. Se alla nascita di un figlio di questi genitori il cognome sottostà al diritto svizzero, occorre procedere secondo l'articolo 37 capoverso 2 (qui sotto).

Capoverso 2: il CC non prevede una regola per il cognome di un figlio di genitori uniti in matrimonio che non hanno né scelto un cognome coniugale, né hanno espresso una preferenza sul cognome in occasione della celebrazione del matrimonio. Qui rientrano anche i casi in cui gli sposi, in seguito a una dichiarazione basata sull'articolo 8a titolo finale, non portano più un cognome coniugale, non hanno ancora figli in comune e non hanno stabilito un cognome per essi. Inoltre, in determinate circostanze, gli sposi possono avere cognomi diversi in base al diritto straniero senza aver avuto, in occasione della celebrazione del matrimonio, la possibilità di stabilire quale cognome sarà attribuito ai figli. Per questi casi va prevista una regola esplicita nell'ordinanza sullo stato civile, che stabilisca quando e come scegliere il cognome del figlio.

In tal caso i genitori devono stabilire il cognome dei figli in occasione della notificazione della nascita del primo figlio e comunicarlo in forma scritta per motivi legati alla prova. Se sulla notificazione della nascita del bambino è stata apposta la firma di un solo genitore, si presuppone, come finora nel caso del nome, che l'altro genitore sia tacitamente d'accordo (analogamente alla rappresentanza dell'unione coniugale).

Il legislatore ha rinunciato consapevolmente a introdurre una disposizione per il caso in cui i genitori non si accordano sul cognome da dare al loro primo figlio. Si tratterebbe di un caso ipotetico, senza riscontro nella realtà (CN, Carlo Sommaruga, 28.09.2011; CS, Janiak, 07.06.2011). Se, invece, questo caso dovesse inopinatamente verificarsi, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione della nascita informerà immediatamente l'autorità di protezione dei minori, la quale medierà fra i genitori allo scopo di raggiungere un accordo sul cognome da dare al figlio. Se ciò non dovesse riuscire entro un tempo utile (documentazione tempestiva della nascita secondo la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo), l'autorità di protezione dei minori determinerà, nell'interesse del minore, il cognome da nubile o celibe da dare al figlio oppure nominerà un tutore ad hoc (art. 307 seg. CC).

Casi internazionali:

Il figlio che, in applicazione del diritto estero, porta sia il cognome della madre sia quello del padre, ottiene il diritto d'attinenza cantonale e comunale di entrambi i genitori svizzeri.

Capoverso 3: se alla celebrazione del matrimonio i genitori hanno dichiarato quale dei loro cognomi da nubile o celibe desiderano trasmettere ai propri figli, possono con la notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla sua nascita dichiarare per iscritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da nubile o celibe dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 nCC). Questo diritto spetta soltanto ai genitori che hanno stabilito il cognome da trasmettere ai propri figli all'atto della celebrazione del matrimonio (art. 160 cpv. 3 nCC). Lo scopo è di dare a tali genitori, alla nascita del bambino o entro un anno dalla stessa, la possibilità di modificare la propria decisione e scegliere il cognome dell'altro genitore, in particolare se il matrimonio è stato celebrato molto tempo prima. Questa dichiarazione può essere resa una sola volta entro il limite temporale della nascita del primo figlio e vale in seguito per tutti i figli della coppia se e nella misura in cui è applicabile il diritto svizzero.

I genitori che in virtù del capoverso 2 devono stabilire il cognome del figlio con la notificazione della nascita non hanno il diritto di rendere una dichiarazione ai sensi del capoverso 3.

Nell'ambito della indagine conoscitiva cinque partecipanti hanno chiesto la parità di trattamento dei coniugi: a tutti i genitori dovrebbe essere offerta, indipendentemente dalla dichiarazione concernente il cognome dei figli in occasione del matrimonio, la possibilità di cui all'articolo 270 capoverso 2 nCC. Questa interpretazione del capoverso 2 non corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore: ai genitori che hanno stabilito il cognome dei figli in occasione della nascita del primo figlio non dovrebbe essere data un'ulteriore possibilità di cambiarlo entro un anno. Questa possibilità – unica – andrebbe concessa piuttosto a quei genitori che in occasione del matrimonio hanno dovuto stabilire il cognome da trasmettere ai figli in comune, ma che, a causa di circostanze mutate, di cambiamenti di opinione o simili desiderano tornare su questa decisione. La richiesta dei suddetti partecipanti non può quindi essere soddisfatta.

Capoverso 4: la competenza per il ricevimento della dichiarazione va regolata tenendo conto della mobilità del dichiarante e delle possibilità tecniche di registrazione elettronica. In principio, in Svizzera deve essere possibile rendere la dichiarazione dinnanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile. Tuttavia, questo principio di flessibilità è limitato dalle norme secondo le quali la nascita va dichiarata nel circondario di stato civile in cui ha avuto luogo (art. 20 cpv. 1 OSC) e la notificazione della nascita va annunciata, per iscritto o personalmente, in tale circondario entro tre giorni dalla nascita (art. 35 cpv. 1 OSC). Di conseguenza, l'unica dichiarazione che può essere rilasciata dinnanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile è quella riguardante il cognome del primo figlio se resa entro un anno dalla nascita dello stesso (art. 270 cpv. 2 nCC) come da capoverso 3.

Se la nascita è avvenuta all'estero, vi è un obbligo di notifica come da articolo 39 OSC. A tal fine è necessario il certificato di nascita straniero, da cui risulta già il cognome del figlio. Se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 37 capoverso 2 LDIP, i genitori hanno la possibilità di applicare il diritto svizzero al cognome del figlio (art. 14 nOSC). Nel trasmettere il certificato di nascita straniero del primo figlio alla rappresentanza svizzera possono anche rendere una dichiarazione concernente il cognome secondo i capoversi 2 e 3.

Negli ultimi tempi l'offerta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero è stata ridotta massicciamente. In alcuni Paesi non vi è più alcuna rappresentanza svizzera competente per una circoscrizione consolare che offre questi servizi. Chi vuole rendere una dichiarazione e si trova all'estero deve avere la possibilità di presentarla al momento

della notificazione della nascita del primo figlio avvenuta all'estero presso la rappresentanza svizzera con una circoscrizione consolare più comoda da raggiungere. In tal caso va presentato il certificato di nascita straniero e resa la dichiarazione secondo il capoverso 2 o il capoverso 3, in concomitanza con la notificazione della nascita. Tale dichiarazione vale allo stesso tempo come dichiarazione di voler applicare al cognome il diritto nazionale dello Stato d'origine (art. 14 cpv. 3 nOSC).

Capoverso 5: l'autenticazione della firma è necessaria soltanto se la dichiarazione secondo l'articolo 3 non è resa in occasione della notificazione della nascita. Nella maggior parte dei casi la nascita è annunciata direttamente dall'ospedale. I moduli con il nome e il cognome del figlio sono compilati direttamente dai genitori in ospedale. Sarebbe assurdo se i genitori sposati dovessero in tal caso recarsi personalmente all'ufficio dello stato civile per rendere la dichiarazione. Ciò è richiesto solo quando la dichiarazione non è resa con la notificazione della nascita. In tal caso è possibile chiedere anche alla madre di recarsi personalmente all'ufficio dello stato civile, dal momento che la dichiarazione non va resa entro i tre giorni successivi alla nascita.

Ad art. 37a Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio

Si tratta di una disposizione nuova. Secondo il CC il nome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è regolato dall'articolo 270a. In caso di autorità parentale in comune dei genitori o di autorità parentale esclusiva del padre, mediante dichiarazione può essere attribuito al figlio il cognome da celibe del padre anziché il cognome da nubile della madre; vanno pertanto previste corrispondenti disposizioni. I capoversi seguenti definiscono anche la competenza, le tempistiche e la forma di un'eventuale dichiarazione concernente il cognome.

Capoverso 1: qui si fa direttamente riferimento all'applicazione delle norme del CC, secondo cui il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a nCC.

Alla nascita, il figlio assume automaticamente il cognome da nubile della madre.

Attenzione:

il figlio nato prima del 1° gennaio 2013 dall'unione di una donna divorziata che porta il cognome dell'ex coniuge con un compagno nuovo, porta, secondo le disposizioni vigenti in quel momento (art. 270 cpv. 2 CC), il cognome della madre (cognome dell'ex coniuge). Se, dopo il 1° gennaio 2013, la donna avrà un altro figlio, quest'ultimo porterà il cognome da nubile della madre, che non corrisponde al cognome portato dalla madre in quel momento. Ne consegue che i figli nati dagli stessi genitori non porteranno lo stesso cognome. In questo caso i genitori hanno la possibilità di fornire, entro il 31 dicembre 2013, una dichiarazione secondo l'articolo 270a capoverso 2 nCC per far sì che i figli in comune portino il cognome da celibe del padre. Se si desidera che i figli in comune portino il cognome da nubile della madre, occorre presentare una domanda di cambiamento del nome secondo l'articolo 30 capoverso 1 nCC per il primo figlio. Considerata la volontà del legislatore secondo cui i figli degli stessi genitori devono portare lo stesso cognome, questa domanda soddisfa il presupposto della presenza di motivi gravi. Lo stesso dovrebbe valere per i genitori che desiderano attribuire al secondo figlio lo stesso cognome del primo (cognome attuale della madre), anche se si tratta del

cognome di un coniuge precedente. Se la madre desidera riprendere il suo cognome da nubile, può fornire una dichiarazione secondo l'articolo 119 nCC.

Capoverso 2: se l'autorità di protezione dei minori attribuisce l'autorità parentale a entrambi i genitori, questi possono, con la notificazione della nascita o entro un anno dal trasferimento dell'autorità parentale, dichiarare congiuntamente per iscritto che il figlio porterà il cognome da celibe del padre (art. 270a cpv. 2 nCC). Devono comprovare il trasferimento dell'autorità parentale presentando un documento munito di data e rilasciato dall'autorità di protezione dei minori.

La maggior parte degli interpellati ha criticato la soluzione proposta secondo cui la dichiarazione rilasciata per il primo figlio secondo l'articolo 270a capoverso 2 nCC debba valere anche per gli altri figli in comune, senza che i genitori siano esplicitamente tenuti a comprovare l'autorità parentale congiunta per il figlio interessato e senza che debbano fornire un'ulteriore dichiarazione concernente il cognome. In vista degli adeguamenti del Codice civile in materia di autorità parentale congiunta, la presente revisione dell'ordinanza sullo stato civile rinuncia alla soluzione proposta nell'avamprogetto.

Capoverso 3: entro un anno dal trasferimento dell'autorità parentale il padre divenuto il solo detentore dell'autorità parentale, può rendere la stessa dichiarazione (art. 270a cpv. 3 nCC). A tale dichiarazione egli deve di principio allegare la documentazione attestante che è attualmente l'unico detentore dell'autorità parentale. Il trasferimento dovrebbe essere duraturo. Nella misura del possibile, la madre deve essere informata del rilascio della dichiarazione concernente il cognome (art. 275a cpv. 1 CC). Altrimenti, è necessario prendere contatto con l'autorità di protezione del bambino per sincerarsi che la dichiarazione resa dal padre risponda agli interessi del figlio.

Capoverso 4: se la dichiarazione concernente il cognome viene rilasciata a prescindere da un particolare evento, può essere ricevuta da qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero è competente la rappresentanza svizzera. Se la dichiarazione concernente il cognome avviene in concomitanza con la notificazione della nascita va rilasciata presso l'ufficio dello stato civile o all'estero la rappresentanza svizzera competente per l'evento (nascita).

Capoverso 5: la dichiarazione va resa di persona e sottoscritta. La firma del dichiarante va autenticata dall'ufficiale dello stato civile ovvero dal funzionario consolare. Tale norma è già in vigore nell'ordinanza sullo stato civile per la dichiarazione concernente il cognome prevista dal diritto vigente (p. es. dichiarazione concernente il cognome in seguito a divorzio).

Dato che i genitori non sono sposati, non si applica la presunzione legale della rappresentanza dell'unione coniugale, come invece è il caso per la dichiarazione del figlio di genitori sposati. Per questo motivo, e contrariamente all'articolo 37 capoverso 5 nOSC, le firme devono sempre essere autenticate.

Ad art. 37b Consenso del figlio

Capoverso 1: questa disposizione riprende la formulazione dell'articolo 270b nCC. In occasione della dichiarazione concernente il cognome rilasciata dai genitori secondo gli articoli 12, 37 e 37a nonché 14b nOSC, l'ufficiale dello stato civile deve assicurarsi che il

figlio che ha compiuto il dodicesimo anno d'età acconsenta, mediante dichiarazione, al cambiamento del cognome. Se manca tale consenso o se il figlio si rifiuta esplicitamente di rilasciare la corrispondente dichiarazione, non è possibile procedere al cambiamento del suo cognome.

Può succedere che i genitori si sposino successivamente avendo già figli comuni di diverse età. Se stabiliscono un cognome coniugale (secondo l'art. 160 cpv. 2 nCC) diverso dal cognome portato fino ad allora dai loro figli (i figli portavano il cognome da nubile della madre e ora devono portare il cognome da celibe del padre), per i figli che hanno già compiuto il dodicesimo anni d'età il cognome può essere cambiato solo se danno il loro espresso consenso.

Capoverso 2: il figlio deve dare personalmente il suo consenso. È ragionevole esigere dal figlio che ha compiuto 12 anni di età che si rechi da solo o accompagnato dai genitori all'ufficio dello stato civile (cfr. a tale proposito anche le spiegazioni relative all'art. 18 lett. I nOSC). L'ufficiale dello stato civile deve sincerarsi che il figlio abbia dato il suo consenso in piena libertà.

Poiché i figli di tale età non abitano più per forza con i genitori (p. es a causa di un corso di formazione), il consenso può essere reso dinnanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera.

Se il figlio si trova all'estero, il consenso può essere reso presso la rappresentanza svizzera (cfr. a tale proposito anche le spiegazioni relative all'art. 37 cpv. 4 nOSC). Il consenso deve essere dato in stretta correlazione temporale con la dichiarazione concernente il cognome dei genitori necessaria al cambiamento del nome.

Attenzione:

Se, mentre è ancora minorenni, il figlio acquisisce il cognome dell'altro coniuge, egli ottiene pure la sua attinenza comunale e la sua cittadinanza cantonale (art. 271 cpv. 2 nCC).

Ad art. 37c Nomi del figlio

Qui è stato modificato solo il numero dell'articolo (finora 37, ora 37c). Il tenore del vecchio articolo 37 OSC, «Nomi del figlio», rimane invariato.

Ad art. 40 Autorità giudiziarie

Capoverso 1 lettera j: integrazione di carattere redazionale. L'azione per l'accertamento del cambiamento di sesso è un'azione di stato civile sui generis creata per mezzo dello sviluppo della giurisprudenza (DTF 119 II 264). Nella maggior parte dei casi, il giudice constata contemporaneamente un cambiamento del nome della persona interessata. Il cambiamento del nome avvenuto nel quadro di un accertamento giudiziale del cambiamento di sesso va comunicato d'ufficio alle autorità dello stato civile ai fini dell'iscrizione nel registro dello stato civile.

Ad art. 41 Autorità amministrative

Lettera c: adeguamento al CC. Come finora, il cambiamento amministrativo del nome è disciplinato dall'articolo 30 capoverso 1 nCC. È stato tuttavia eliminato il capoverso 2

(abrogazione del cambiamento del cognome in occasione della celebrazione del matrimonio).

Lettera d: il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza è ora disciplinato dall'articolo 271 capoverso 2 nCC (in precedenza cpv. 3). Le autorità amministrative comunicano la decisione di cambiamento del cognome se il cognome del figlio è modificato mentre questi è ancora minorenne e ciò comporta anche il cambiamento della sua cittadinanza cantonale e attinenza comunale. Si tratta di casi in cui il figlio minorenne ottiene il cognome dell'altro genitore mediante decisione di cambiamento del cognome (e non mediante dichiarazione concernente il cognome rilasciata dai genitori).

Ad art. 42 Altri casi

Capoverso 1 lettera c: terminologia secondo l'articolo 449c e 399 capoverso 2 nCC. La curatela generale è l'istituto giuridico che succede all'interdizione. È ordinata come ultima ratio per le persone durevolmente incapaci di discernimento (p. es: persone gravemente dementi). Se la persona interessata ha costituito un mandato precauzionale valido, l'autorità di protezione degli adulti può, nel caso in cui detta persona diventi durevolmente incapace di discernimento, anziché sottoporla a una curatela generale, farla rappresentare da una persona designata con mandato precauzionale. In entrambi i casi occorre informare l'ufficio dello stato civile (art. 449c nCC), poiché l'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 nCC). Se l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela generale (art. 399 cpv. 2 nCC), trasmette la relativa comunicazione all'autorità competente secondo l'articolo 43 OSC.

Ad art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione

Capoverso 4: adeguamento alla nuova terminologia delle disposizioni del diritto in materia di protezione degli adulti: il termine «autorità tutoria» è sostituito con «autorità di protezione degli adulti». Nella versione tedesca, inoltre, il termine «unmündig» è sostituito con «minderjährig».

Ad art. 44a Competenza per la divulgazione

Capoverso 2: la versione italiana è stata adeguata a quelle tedesca e francese vigenti.

Ad art. 49 All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

Capoverso 1: l'espressione utilizzata finora «del luogo di domicilio o di soggiorno» è precisata con «dell'attuale o ultimo luogo di domicilio o di soggiorno».

Nel registro dello stato civile è iscritto il luogo di domicilio o di soggiorno al momento della documentazione dell'evento. Il luogo di domicilio o di soggiorno di una persona non è aggiornato automaticamente. Ne consegue che soprattutto le comunicazioni di modifiche riguardanti persone sono trasmesse ad autorità comunali territorialmente non più competenti per esse. La comunicazione di una modifica secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera c deve essere trasmessa unicamente all'amministrazione comunale attualmente nota o all'amministrazione comunale del luogo in cui è stato documentato l'ultimo evento.

L'individuazione dell'attuale luogo di domicilio o di soggiorno di una persona non rientra nella sfera di competenza delle autorità dello stato civile. Grazie a un adeguamento tecnico, in Infostar sarà possibile iscrivere un recapito manualmente, sempreché questo figuri nella relativa comunicazione.

Capoverso 1 lettera c: precisazione del fatto che la comunicazione di una modifica deve avvenire soltanto nei casi in cui abbia un effetto diretto sui dati attuali di una persona.

Capoverso 1 lettera d: l'iscrizione di una curatela generale o l'ordine dell'efficacia di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c nCC) ha come conseguenza che la persona interessata è privata per legge dell'esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 nCC). È quindi anche esclusa dal diritto di voto. Secondo il messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero (FF 2006 6391, 6469), le autorità dello stato civile devono comunicare alle autorità responsabili della tenuta del registro elettorale se hanno attivato o disattivato il campo (checkbox) «durevolmente incapace di discernimento».

Capoverso 3: dall'entrata in vigore di questa disposizione l'invio di dati avviene automaticamente e soltanto in forma elettronica. Agli uffici che non soddisfano le condizioni necessarie per ricevere le comunicazioni in forma elettronica hanno la possibilità, per un periodo transitorio di due anni, di chiedere l'invio dei dati sotto forma cartacea (cfr. quanto esposto riguardo all'art. 99b).

Se la comunicazione all'amministrazione comunale del domicilio avviene per via elettronica e se quest'ultima è già in possesso di un atto d'origine della persona interessata si può rinunciare al rilascio di un nuovo atto d'origine.

Ad art. 50 Alle autorità di protezione dei minori

Rubrica e capoversi 1 e 2: adeguamento alla nuova terminologia delle disposizioni in materia di protezione degli adulti: il termine «autorità tutoria» è sostituito con «autorità di protezione dei minori».

Capoverso 1 lettera c: adeguamento alla nuova terminologia delle disposizioni in materia di protezione degli adulti: il termine «unmündig» è sostituito con «minderjährig».

Si è rinunciato a menzionare esplicitamente l'obbligo di avviso di cui all'articolo 443 capoverso 2 nCC. La disposizione del CC è sufficiente ed è direttamente applicabile. In questo modo le autorità dello stato civile sono obbligate, nel quadro dell'esercizio della loro attività ufficiale, ad avvisare le autorità di protezione dei minori o degli adulti competenti quando vengono a conoscenza di casi che riguardano persone bisognose d'aiuto ad esempio quando sussistono indizi secondo cui è probabile che la persona interessata non sia più in grado di occuparsi della propria persona o dei propri interessi finanziari e quindi necessiti di un sostegno statale.

Ad art. 64 Documenti

Capoverso 2: abrogato:

L'articolo 94 capoverso 2 CC è abrogato. Di conseguenza, anche le persone poste sotto curatela generale possono sposarsi senza il consenso del curatore, sempreché siano capaci di discernimento.

Ad art. 65 Dichiarazioni

Capoverso 1 lettera b: abrogato

Alla luce dell'abrogazione dell'articolo 94 capoverso 2 CC, questa disposizione risulta obsoleta. In futuro, la dichiarazione potrà essere resa anche da persone poste sotto curatela generale, senza che sia necessario il consenso del curatore, sempreché siano maggiorenni e capaci di discernimento (art. 94 cpv. 1 CC).

Ad art. 66 Esame della domanda

La versione francese è stata adeguata a quelle tedesca e italiana vigenti.

Ad Art. 71 Forma della celebrazione

Capoverso 1: concerne soltanto il testo tedesco. Si tratta di un adeguamento alla nuova terminologia delle disposizioni in materia di protezione degli adulti: «mündigen» è sostituito con «volljährigen».

Ad art. 75c Documenti

Capoverso 2: abrogato.

L'articolo 3 capoverso 2 LUD è abrogato. In futuro, quindi, anche le persone poste sotto curatela generale potranno contrarre un'unione domestica registrata, senza che sia necessario il consenso del curatore, sempreché siano capaci di discernimento.

Ad art. 75d Dichiarazioni

Capoverso 1 lettera b: abrogato.

Alla luce dell'abrogazione dell'articolo 3 capoverso 2 LUD questa disposizione risulta obsoleta. In futuro, la dichiarazione potrà essere resa anche da persone poste sotto curatela generale, senza che sia necessario il consenso del curatore, sempreché siano maggiorenni e capaci di discernimento (art. 3 cpv. 1 LUD).

Ad art. 75e Esame della domanda

Capoverso 2 lettera c: considerata l'abrogazione dell'articolo 3 capoverso 2 LUD, il passo «all'occorrenza, consenso del rappresentante legale» è stato cancellato. Per il resto, il tenore della disposizione è stato adeguato a quello dell'articolo 66 capoverso 2 lettere c e d.

Ad art. 85 Ispezioni e rapporti

Capoverso 2: dal 2010 il rapporto al DFGP è steso sotto forma di moduli. Questo agevola il lavoro e il rilevamento dei dati da parte delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile. Affinché il DFGP possa esercitare in modo adeguato l'alta vigilanza, è necessario che disponga di un rapporto annuale. L'obbligo di presentare un rapporto non va quindi più adempito soltanto ogni due anni ma annualmente.

Ad art. 93 Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile

Capoverso 1 lettera d: la domanda di iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale secondo l'articolo 361 capoverso 3 CC implica il rilevamento retroattivo, se i dati dello stato civile del richiedente non sono disponibili nel registro dello stato civile e sono contenuti nei vecchi registri dello stato civile.

Ad art. 99b Disposizione transitoria concernente la modifica del

Nel quadro dell'armonizzazione tra i registri, è stato introdotto l'invio dei dati automatizzato e in forma elettronica. Da febbraio 2010, i Comuni di domicilio possono ricevere e trattare i dati delle autorità dello stato civile in forma sia cartacea che elettronica. In futuro, i dati saranno comunicati soltanto sotto forma elettronica. Le amministrazioni comunali non ancora in grado di ricevere e trattare i dati sotto forma elettronica, dovranno provvedere a colmare questa lacuna entro un periodo transitorio in cui riceveranno ancora i dati sotto forma cartacea.

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Nell'OESC vanno previsti emolumenti adeguati per le nuove prestazioni degli uffici dello stato civile e delle rappresentanze svizzere all'estero, fornite nell'ambito dell'attuazione delle modifiche del CC (cognome e cittadinanza nonché protezione degli adulti)

Ad art. 4 Tariffe applicabili:

Capoverso 1: corrisponde all'attuale articolo 4 OESC.

Capoverso 2: introduzione di un rinvio generale al fatto che gli emolumenti di cui agli allegati 1-4 sono riscossi indipendentemente dalla competenza primaria. Di conseguenza, se ad esempio l'autorità di vigilanza cantonale fornisce allo stato civile delle prestazioni elencate all'allegato 1, queste ultime saranno fatturate in base agli emolumenti di cui all'allegato 1.

Allegato 1 cifra V. numero 23: nuovo emolumento per l'esecuzione dei nuovi compiti secondo l'articolo 361 capoverso 3 e 362 nCC. Per la domanda d'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale, di modifica dell'iscrizione e di cancellazione della stessa, l'ufficio dello stato civile riscuote un emolumento pari a 75 franchi. Questo emolumento comprende, oltre alla ricezione e al trattamento della domanda, il rilascio di una conferma nonché un'eventuale consulenza e l'esame delle generalità della persona interessata. Per i lavori nel quadro del rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile del richiedente tratti dai vecchi registri non è riscosso alcun emolumento. L'esame di documenti stranieri in vista del rilevamento di una persona straniera secondo l'articolo 15a capoverso 2bis nOSC va fatturato secondo gli emolumenti di cui all'allegato 1. Se, indipendentemente dalle prestazioni di cui all'allegato 1 cifra V. numero 23, il richiedente chiede il rilascio di una dichiarazione, l'emolumento è determinato secondo l'allegato 1 cifra I. numero 2.1 (CHF 30). Il rilascio di una conferma all'indirizzo dell'autorità di protezione degli adulti è gratuita.

Poiché si tratta per lo più di nuove possibilità connesse alla dichiarazione concernente il cognome, è chiaro che debba essere previsto lo stesso emolumento stabilito attualmente per tale dichiarazione (p. es art. 119 CC) pari a 75 franchi (nOESC, all. 1 N. Il n. 4 e all. 3 N. Il n. 3).

L'ammontare dell'emolumento è giustificato dal fatto che l'operazione richiede circa mezz'ora e l'ordinanza sugli emolumenti prevede una tariffa generale di 75 franchi per mezz'ora. L'emolumento comprende il ricevimento della dichiarazione (inclusi eventuale consulenza, verifica dei dati personali, ecc.), l'elaborazione nel registro informatizzato dello stato civile, nonché l'eventuale inserimento di un'annotazione a margine nel registro delle nascite secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera f OSC.

Le disposizioni previste negli allegati 1 e 3 per la dichiarazione concernente il cognome devono essere adeguate e integrate di conseguenza.

Occorre tenere conto del fatto che ora può trattarsi di una dichiarazione concernente il cognome rilasciata da due persone, la quale ha effetto solo se entrambe esprimono la

loro volontà (p. es. dichiarazione di voler portare il cognome da nubile della sposa o da celibe dello sposo come cognome coniugale).

La dichiarazione è gratuita se viene resa nell'ambito della procedura preparatoria del matrimonio o della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata (nOESC, all. 1 N. III n. 9.1 e 9.2 nonché all. 3 N. III n. 5.1 e 5.2).

Se è effettuata a prescindere da queste procedure, la dichiarazione concernente il cognome costa come l'attuale dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (CHF 75.-).

In questo contesto bisogna tenere conto del fatto che in futuro vi saranno due diversi tipi di dichiarazione concernente il cognome e cioè quella resa con effetto giuridicamente vincolante da una persona (nOESC, all. 1 N. II n. 4.2 e 4.7 e all. 3 N. II n. 3.2 e 3.7) e quella che ha effetto legale solo se entrambi i dichiaranti esprimono la loro volontà (p. es. art. 13d tit. fin. nCC oppure 37a nLUD).

Se la dichiarazione è fornita da entrambi gli interessati, bisogna effettuare una distinzione a seconda che essi si presentino all'ufficio di stato civile congiuntamente o singolarmente. Nel primo caso l'ufficio dello stato civile può sbrigare l'operazione in un'unica sessione (come nel caso della dichiarazione concernente il cognome presentata singolarmente) e quindi risulta giustificato un emolumento di 75 franchi per entrambi i dichiaranti. Nel secondo caso l'ufficio dello stato civile deve effettuare il lavoro due volte, fatto di cui bisogna tenere debitamente conto. Poiché tuttavia non si tratta di due distinte dichiarazioni concernenti il cognome che espletano ciascuna un effetto proprio, l'emolumento non va fissato a 75 franchi per persona bensì, considerata un'adeguata riduzione, a 60 franchi per persona (nOESC all. 1 N. II n. 4.1, 4.4 e 4.8 nonché all. 3 N. II n. 3.1, 3.4 e 3.8).

Se il figlio ha compiuto i 12 anni d'età, deve dare il proprio consenso alla dichiarazione concernente il cognome presentata dai genitori, altrimenti il suo cognome non può essere cambiato (art. 270b nCC). Gli interpellati sono dell'avviso che tale consenso debba sempre essere gratuito, indipendentemente dal fatto se è comunicato in concomitanza o meno con la dichiarazione di uno o entrambi i genitori (nOESC, all. 1 N. II n. 3.8).